



**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE  
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI  
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n. 47 – 28068 Romentino  
Tel . 0321 869921 - Fax 0321 869950  
P.I. / C.F. 01622460036 - e-  
mail:[protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it](mailto:protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it)

Originale

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**

**N. 361 DEL 12/10/2023**

**OGGETTO:**

**Revoca in autotutela del bando di concorso pubblico per TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE DI N° 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI EX CAT. B3 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.**

L'anno duemilaventitre del mese di ottobre del giorno dodici nel proprio ufficio,

**IL DIRETTORE**

- PREMESSO** che con determinazione n. 339 del 28.09.2023 si è provveduto all'approvazione ed indizione del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di OPERATORE SOCIO SANITARIO - Area degli Operatori Esperti – art. 12 C.C.N.L. Funzioni Locali 16.11.2022 – ex categoria B3;
- RICHIAMATI**
- il D.Lgs. n° 165/2001;
  - la legge n° 125 del 10.04.1991 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come anche previsto dall'art. 57 del D.Lgs. n° 165/2001;
  - il D.P.R. n° 487 del 09.05.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante l'accesso agli impieghi e le modalità di svolgimento dei concorsi;
  - il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Consorzio approvato con deliberazione di C.d.A. n. 08/1999 e aggiornato con Deliberazione di C.d.A. n. 52/2019 e successiva Deliberazione di C.d.A. n. 46/2022;
- DATO ATTO** che il bando pubblicato non vincolava in alcun modo l'Amministrazione, dando la facoltà di modificare, prorogare o revocare l'avviso pubblico in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, ovvero di non dar seguito alle assunzioni in presenza di contingenti vincoli legislativi e/o finanziari che

imponessero limiti alle assunzioni, di mutate esigenze organizzative o situazioni che lo rendessero necessario;

CONSIDERATO che con deliberazione di Cda n. 20 del 16/03/2023 è stato approvato il piano triennale di fabbisogno del personale che prevedeva la copertura dei posti resisi di volta in volta vacanti, nel rispetto della normativa vigente, sia con riferimento ai limiti numerici sia con riferimento ai limiti di spesa, dando atto di quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 165/01:

- che la stessa delibera prevedeva la possibilità di sostituire il personale collocato a riposo, in maternità o assente per qualsiasi altro istituto contrattuale, anche attraverso assunzioni a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione nei limiti della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 in quanto l'Ente rispetta il limite previsto dall'art. 1 comma 556 L.296/2006, oppure di prevedere per fronteggiare esigenze occasionali o straordinarie, la possibilità di conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo o l'opportunità di indire concorsi, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

VISTA, altresì, la deliberazione di Cda n. 40 del 29/06/2023 di approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione 2023-2025;

CONSIDERATO che nel corso del 2023, con decorrenza 30/09/2023 c'è stato il collocamento a riposo di un Operatore Socio Sanitario sul territorio dell'ex CISA 24 e che si è svolta la nuova gara di assegnazione del servizio di assistenza domiciliare, unendo in una unica commessa pubblica, il servizio frammentato su due differenti appalti, oltre che in parte svolto con personale consortile:

REPUTATO quindi, opportuno provvedere alla copertura della figura dell'OSS in pensionamento, l'Ente ha quindi bandito il concorso per la ricerca di un operatore a tempo pieno e indeterminato;

VISTO il D.M. 25 luglio 2023, secondo cui il Responsabile del Servizio Finanziario è chiamato a predisporre il cosiddetto "Bilancio Tecnico" 2024/2026, con approvazione entro il 31/12/2023;

VISTO l'art. 174 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 che prescrive che lo schema del bilancio debba essere predisposto dall'organo esecutivo del Consorzio e da questo presentato all'Assemblea unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;

RICHIAMATA la deliberazione di Cda n. 69 del 05/10/2023, di approvazione del bilancio tecnico e di quanto definito nella stessa;

VISTO lo schema di bilancio tecnico di previsione 2024/2026, predisposto dal Responsabile del servizio finanziario sulla base dei dati forniti dai responsabili di servizio, rivisti e adeguati nel limite delle informazioni conosciute, delle necessità e delle disponibilità finanziarie;

PRESO ATTO che lo stesso tiene conto degli elementi risultanti dal documento contabile dell'esercizio precedente, nonché della necessità finanziarie sopraggiunte per il raggiungimento dei programmi amministrativi del Consorzio, illustrati nel Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

VALUTATE	con il C.d.A. le voci di entrata e di spesa sulla base dei dati tecnici presenti, derivanti dai contratti e dalle obbligazioni in essere e dai necessari adempimenti futuri derivanti da obblighi di legge;
REPUTATO	opportuno limitare le spese a quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente;
CONSIDERATO	inoltre, che in questo clima di incertezza nell'assegnazione e nel trasferimento delle risorse statali/regionali, si è aggiunto il recesso dal Consorzio di tre comuni, con un impatto economico anche sui trasferimenti regionali e statali;
RICHIAMATO	quindi, il piano dei fabbisogni del personale, delibera n. 20 del 16/03/2023 con cui si considerava in caso di pensionamenti previsti ed eventuali cessazioni di personale, di provvedere alla sostituzione tramite mobilità o scorrimento di graduatorie in essere presso altri Enti o acquisizione tramite chiamata diretta del centro per l'impiego, ove ricorressero le condizioni, e nel caso di esito negativo, nelle more del concorso, acquisizione anche a tempo determinato o tramite cooperativa;
VISTO	che il piano prevede la possibilità di sostituire il personale consortile con diverse modalità (tempo indeterminato, tempo determinato, flessibile, ecc.) e che, pertanto le ragioni sopra esposte, il C.d.A. ha fornito indirizzo in termini di contenimento della spesa e di vincoli temporali, ritenendo opportuno di procedere a sostituire a tempo indeterminato esclusivamente per le figure professionali infungibili per l'ente, con modalità meno vincolanti per il reperimento di tutto il restante personale;
RICHIAMATO	il Dpr 487/94 - Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
VISTO	il Dpr 82/23 - Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, entrato in vigore dal 14 luglio 2023, a cui tutti gli enti si devono conformare;
PRESO ATTO	che lo stesso regolamento ha introdotto nuove regole che non sono state pienamente recepite dal bando emesso dal Consorzio e, che, a tal fine, si reputa opportuno anche a fronte di quanto espresso dalla delibera di approvazione dello schema di bilancio tecnico di procedere in autotutela alla revoca della procedura concorsuale;
CONSIDERATO	altresì, che la procedura per la selezione di una figura di operatore socio sanitario è in corso di svolgimento e a tutt'oggi non è stata ancora nominata la commissione di concorso;
ATTESO	quindi, che per sopravvenute esigenze organizzative e per ragioni di interesse pubblico non è opportuno procedere con la copertura di un posto di operatore socio sanitario a tempo indeterminato, ma tramite una modalità meno vincolante per l'ente;

- VISTA la giurisprudenza amministrativa che sostiene la possibilità per la pubblica amministrazione di procedere in autotutela alla revoca di una procedura concorsuale in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità (Consiglio di Stato sentenza n. 1343/2015, sentenza n. 73/2015, sentenza n. 136/2014, Tar Puglia sentenza n. 1437/2017);
- RAVVISATA la necessità di effettuare una rigorosa comparazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, rilevanti nel caso concreto;
- RICHIAMATO l'orientamento della giurisprudenza per cui *“la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di procedere alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse. In tali circostanze nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento come disposto dall'art. 13, primo comma, della Legge n. 241/1990”* (Consiglio di Stato Sez. III, sentenza n. 4554 del 1° agosto 2011);
- RICHIAMATO inoltre, l'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 che nella prima parte prevede che *“per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto per legge”*;
- CONSIDERATO che l'interesse pubblico, l'organizzazione degli uffici, i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, portano a ritenere inopportuno il concorso pubblico succitato;
- RILEVATO che ad oggi non emergono consolidate posizioni soggettive private meritevoli di particolare apprezzamento e che il provvedimento di autotutela non lede posizioni giuridiche qualificate, essendo l'interesse dei potenziali partecipanti recessivo, rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla buona organizzazione dell'Ente;
- VISTA la Legge n. 241/1990 ed in particolare l'art. 21 quinquies come rinnovellato;
- VISTO il D.Lgs n. 165/2001;
- VISTO il D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;
- VISTO lo Statuto Consortile;
- VISTO il vigente Regolamento di contabilità consortile;

## **DETERMINA**

- 1) per quanto richiamato in premessa che qui si intende integralmente recepito, di revocare in autotutela ai sensi della facoltà concessa dalla legge 241/90, art. 21, quinquies, il bando di concorso per TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE DI N° 1 OPERATORE SOCIO SANITARIO – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI EX CAT. B3 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO;
- 2) di procedere, in esecuzione della presente determinazione a provvedere a tutti gli atti amministrativi conseguenti, ovvero le comunicazioni ai soggetti destinatari, oltre alla segnalazione sul portale INPA e sul sito istituzionale, dando notizia ai soggetti interessati, provvedendo, altresì, al rimborso della tassa concorsuale;

Il Direttore  
Stefania Demarchi

**VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Romentino, li 12/10/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Stefania Demarchi

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 16/10/2023 al 31/10/2023.

Romentino, li 16/10/2023

Il Segretario Comunale  
Dott. Agostino Carmeni